



Deliberazione n. 11
In data 20/05/2014
ORIGINALE

CITTA' DI MOTTA DI LIVENZA PROVINCIA DI TREVISO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.): Approvazione aliquote TASI .

L'anno *duemilaquattordici* addì *venti* del mese di *maggio* alle ore *20,30* nella residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

Cognome e nome	Pres	Ass G	Ass I	Cognome e nome	Pres	Ass G	Ass I
Speranzon Paolo	1			Furlan Giuliano	10		
Pesce Carlo	2			Righi Alessandro	11		
Buran Stefania	3			Tonon Pierpaolo	12		
Angeli Mariaelisa	4			Po' Mario	13		
Astolfo Romano	5			Tolotto Paolo	14		
Panighel Graziano	6			Poretto Maria Angela	15		
Ius Lucia	7			Perissinotto Umberto	16		
Villalta Alessandro	8			Astolfo Stefano	17		
Zaghis Marco	9						

Partecipa alla seduta l'assessore esterno ing. Girotto Ercole.

Assiste alla seduta il dott. Fontanel Corrado Segretario del Comune.

Il sig. Speranzon Paolo, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera di C.C. n. 11 del 20/05/2014

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.): Approvazione aliquote TASI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), ai commi dal 639 al 705 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

Premesso, altresì, che la I.U.C. (Imposta Unica Comunale) è composta da: I.M.U. (Imposta Municipale Propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; TASI (Tributo Servizi Indivisibili) componente servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile per servizi indivisibili comunali; TARI (Tributo Servizio Rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto che l'Amministrazione comunale ha deciso di gestire separatamente le suddette componenti della I.U.C. al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della nuova disciplina tributaria;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 10 in data odierna con la quale si è istituita la TASI e contestualmente si è approvato il Regolamento per l'applicazione della TASI;

Atteso che l'articolo 1, c. 676, della Legge 147/2013 (Legge di stabilità 2014) stabilisce che *“L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento”*;

Considerato che il comma 677 pone un vincolo ai Comuni in ordine alla misura massima delle aliquote adottabili, in quanto la somma dell'aliquota approvata per la TASI con quella applicata per l'I.M.U., per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'I.M.U. al 31 dicembre 2013;

Valutato opportuno non onerare i contribuenti di Motta di Livenza con ulteriori adempimenti, istituendo la TASI ad aliquota zero per tutte le tipologie di immobili;

Dato atto che l'art. 1, comma 169 della legge n. 296/06, prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza e relativi regolamenti entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. del 29 aprile 2014 del Ministero dell'Interno, che differisce al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014 degli EE.LL.;

Richiamato l'art. 13 comma 15 del D.Lgs. n° 201/2011 convertito dalla legge n° 214/2011 il quale stabilisce che *“a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno*

con il blocco sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti...;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012, come modificata dalla nota prot. 24674/2013 del 11/11/2013 con le quali è stata resa nota l'attivazione, e successiva modifica decorrente dal 30/10/2013, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il *Portale del Federalismo Fiscale*;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento e degli interventi successivi riportati nell'allegato alla presente deliberazione (allegato A) ;

Con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Perissinotto, Astolfo S.) espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. di stabilire l'aliquota della TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili - pari allo 0% per tutte le categorie di immobili presenti nel territorio comunale.
3. di prendere atto che le presenti disposizioni entrano in vigore il 1° gennaio 2014.
4. di demandare al Responsabile del Servizio Tributi la predisposizione di ogni atto conseguente l'adozione del presente provvedimento.
5. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L.6/12/2011 n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446 del 1997.

Successivamente, ravvisata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con voti favorevoli n. 15, astenuti n. 2 (Perissinotto, Astolfo S.) espressi nei modi e forme di legge;

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

allegato A)

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote TASI per l'anno 2014.

L'assessore al bilancio dott. **Panighel Graziano** illustra le ragioni che hanno indotto l'amministrazione comunale a fissare una aliquota pari allo 0% per il tributo sui servizi indivisibili (TASI). Evidenzia inoltre che il nuovo tributo sostituisce di fatto l'IMU "prima casa" e che l'applicazione risulta molto complessa, in quanto non sono ancora chiari i termini di pagamento, il pagamento è associato ad un codice tributario diverso rispetto all'IMU e ciò genera ulteriori difficoltà sul fronte fiscale, il nuovo tributo è soggetto a detrazioni e le aliquote risultano molto diversificate, tanto che il *Sole24ore* ha stimato in 76.000 le variabili possibili di applicazione. Fa presente inoltre che anche gli inquilini sono tenuti al pagamento in quota parte della TASI e che gli eventuali trasferimenti di abitazione, complicano notevolmente le procedure di calcolo e rendono più agevole l'elusione del fisco. Il dott. Panighel evidenzia che alla luce di questi presupposti, il calcolo del tributo risulta oneroso per i contribuenti che in alcuni casi, sono costretti a sostenere costi elevati solo per determinare l'importo dovuto. Aggiunge infine che l'amministrazione comunale ha deciso di ritoccare l'aliquota IMU, in alternativa all'applicazione della TASI, anche perchè, l'IMU, contrariamente alla TASI, può essere parzialmente dedotta dagli imprenditori.

Il consigliere **Tolotto Paolo** ricorda che l'Imposta Unica Comunale comprende anche la TARES e sottolinea che, a fronte di un servizio di raccolta dei rifiuti meno efficiente rispetto al passato e gestito da un soggetto diverso dal Comune, i costi sono complessivamente aumentati ed incidono pesantemente sui cittadini mottensi.

L'assessore al bilancio dott. **Panighel** ricorda che per razionalizzare al meglio la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il servizio è stato delegato ad un Consorzio di Comuni (CIT) ed è convinto che le nuove modalità di conferimento dei rifiuti introdotte dal 2006 ad oggi, abbiano migliorato la gestione complessiva dei rifiuti.

I presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e così sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Paolo Speranzon

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Corrado Fontanel

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21 del DLGS n.82/2005